



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma — Lunedì 30 ottobre

Numero 255

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 60; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo si

riporzionatamente.
All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di
della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi » 0.50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in
testa al Foglio degli annunzi.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in
testa al Foglio degli annunzi.

centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a)
8, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1194.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

REGIO DECRETO 15 settembre 1922, n. 1356, che estende alle nuove Provincie la legge ed il regolamento doganale del Regno.

REGIO DECRETO 29 agosto 1922, n. 1352, con cui si estendono alle nuove Provincie le regole per la stazzatura delle navi tigenti nel Regno.

REGIO DECRETO 6 agosto 1922, n. 1196, che stabilisce i contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoveicoli per l'anno 1923.

REGI DECRETI nn. 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331 e 1332 riflettenti: creazioni in Ente morale.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, col quale si autorizza il comune di Trento ad assumere un mutuo di L. 11.000.000 per lavori di pubblica utilità.

DECRETI MINISTERIALI che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

DECRETO MINISTERIALE che revoca l'ordinanza 7 luglio 1922, per quanto si riferisce alle provenienze dall'Albania.

DECRETO MINISTERIALE che sospende i concorsi laudati di segretario e di vice ragioniere dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria.

Disposizioni diverse.

Ministero per l'agricoltura: Divieti d'esportazione — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero per l'industria ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 33, dal 18 al 24 settembre 1922.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, che istituì la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, che estende l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia dell'Unità d'Italia anche ai combattenti che hanno diritto alla medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituita col R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229.

Art. 2.

Al ministro della guerra è riservata l'approvazione del disegno o del conio della medaglia, e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione di essa sia eseguita a perfetta regola d'arte.

Art. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, non potrà essere superiore a L. 3,50.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1356 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, col ministro del tesoro e col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le varianti di cui agli articoli seguenti:

a) le disposizioni del testo unico delle leggi doganali approvate con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, con le successive modificazioni o aggiunte portate dalle leggi 30 giugno 1908, n. 303; 17 luglio 1910, n. 516; 17 luglio 1910, n. 519; 12 luglio 1912, n. 812; e dal Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200 (articoli 8 e 11);

b) le disposizioni del regolamento doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le modificazioni ed aggiunte portate dai Regi decreti 24 febbraio 1910, n. 102, e 19 ottobre 1916, n. 1460.

Nei territori di cui al comma precedente non sono compresi i territori dei Comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno, per i quali continueranno ad osservarsi le norme legislative e regolamentari attualmente vigenti, fino a quando non entreranno in vigore le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1924, n. 295.

Il luogo, l'ordine e la classe delle dogane, previsti dall'art. 2 del testo unico 26 gennaio 1896, n. 20 sono stabiliti per le nuove Province, dalla tabella A) annessa al presente decreto. Per quant'altro dispone l'ultimo comma dell'art. 2 anzidetto e per la istituzione di sezioni, anche in sostituzione delle attuali espositure, sarà provveduto con decreti Reali, su proposta del ministro delle finanze.

Art. 2.

Fino a quando non sarà istituito nelle nuove Province il servizio della Cassa depositi e prestiti il deposito di cui all'art. 11 della legge doganale sarà eseguito secondo le norme attualmente vigenti per i depositi giudiziari.

Art. 3.

Alla disposizione dell'art. 116 della legge doganale, fino a quando continueranno a funzionare nelle nuove Province i giudizi di finanza attualmente esistenti, è sostituita la seguente:

« Le multe e le altre pene che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali sono applicate dalle autorità competenti secondo le disposizioni del Codice penale di finanza e secondo le norme di procedura tuttora vigenti nelle nuove Province ».

Per la decisione delle contravvenzioni in sede amministrativa saranno osservate le disposizioni estese col presente decreto.

Art. 4.

Le importazioni ed esportazioni temporanee, sono regolate dal testo unico 18 dicembre 1913, n. 1453, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 517, che col presente vengono estese.

In via transitoria il Ministero delle finanze è autorizzato a mantenere disposizioni attualmente vigenti in materia, nelle nuove Province.

Art. 5.

Fino a quando non sarà istituito nelle nuove Province il servizio della Cassa depositi e prestiti, il deposito cauzionale al quale sono obbligati gli spedizionieri, ai termini dell'art. 35 del regolamento doganale, sarà eseguito presso una Intendenza di finanza del Regno, o presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano funzioni analoghe a quelle degli spedizionieri contemplate dagli art. 35 e seguenti del regolamento, secondo le norme del cessato regime, potranno continuare ad esercitarle, ma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno chiedere all'autorità provinciale di finanza l'approvazione per tale continuazione di esercizio. La detta autorità rilascerà una speciale autorizzazione, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

I diritti liquidati e non pagati dai contribuenti e gli altri previsti dall'art. 93 del regolamento doganale saranno riscossi con la procedura vigente nelle nuove Province per i risarcimenti doganali.

Con la procedura vigente nelle nuove Province sarà pure provveduto all'alienazione degli oggetti caduti in confisca, di cui all'art. 337 del regolamento doganale.

Art. 7.

Le avarie di cui all'art. 100 del regolamento saranno comprovate secondo le norme di diritto commerciale e marittimo vigenti nelle nuove Province.

Art. 8.

Agli articoli 102 e 148 del regolamento doganale sono da considerarsi non scritti i riferimenti al Codice per la marina mercantile fino a quando il Codice stesso non sarà stato esteso alle nuove Province.

Art. 9.

Le controversie di cui all'art. 242 del regolamento doganale saranno regolate dai decreti 9 aprile 1911, n. 330, e 19 aprile 1911, n. 1270, già estesi alle nuove Province con l'art. 4 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 366.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 240 del regolamento non sarà applicabile fino a quando non saranno estese alle nuove Province le disposizioni vigenti nel vecchio territorio del Regno sulle polveri piriche ed altre materie esplodenti.

In via transitoria saranno seguite le norme finora applicate nel caso previsto dal detto ultimo comma.

Art. 11.

Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore dei punti franchi delle nuove Province e quelle riguardanti i depositi doganali fuori dei punti franchi (Magazzini di coartamento), il credito doganale per pagamento dei dazi e accessori, ed il cabotaggio.

Le norme esecutive che potranno occorrere saranno stabilite con decreti del ministro delle finanze. Per quanto concerne l'Istituto del credito doganale tali decreti saranno emanati di concerto col ministro del tesoro.

Art. 12.

In applicazione del concetto di mantenimento delle norme vigenti per i punti franchi, l'immissione delle merci nei punti franchi è ritenuta equivalente all'uscita dal territorio nazionale.

Le liste di carico compilate dai Magazzini generali di Trieste per le merci assegnate ad altra dogana o in transito sono ritenute equivalenti a quelle previste dal regolamento doganale per le spedizioni con le ferrovie.

Art. 13.

Con provvedimenti del Ministero delle finanze, sentito l'Ufficio centrale nuove Province saranno estese alle nuove Province le istruzioni sulle scritture doganali, sui contrassegni doganali e tutti gli altri provvedimenti amministrativi vigenti nelle altre Province del Regno per il funzionamento dei servizi doganali, o potranno essere mantenuti in vigore, transitoriamente, i sistemi di scritturazione attualmente ammessi.

Competono all'autorità provinciale di finanza le facoltà demandate alle Intendenze di finanza dalla legge doganale, dal regolamento e da ogni altra disposizione estesa.

Le altre facoltà saranno esercitate dal Ministero delle

finanze, dal direttore superiore di dogana e dagli organi dipendenti, secondo l'ordinamento vigente nelle altre Province del Regno.

Il Ministero delle finanze potrà delegare facoltà ad esso riservate ai commissari generali civili e alle autorità provinciali di finanza.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme estese con l'art. 1 del presente decreto, in quanto non siano mantenute in vigore dai successivi articoli del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Raconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — PARATORE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Tabella A.

Tabella di classificazione degli uffici doganali delle nuove Province

Venezia Giulia.

Tarvisio (Tharvis), ord. 1^a — classe 2^a.
 Porticina (Thörl), id. 2^a — id. 1^a.
 Radice (Redtce), id. 2^a — id. 1^a.
 Gorizia, id. 1^a — id. 2^a.
 Pedicolle (Podberdo), id. 2^a — id. 1^a.
 Cervignano, id. 2^a — id. 2^a.
 Grado, id. 2^a — id. 2^a.
 Monfalcone, id. 2^a — id. 1^a.
 Treviso, id. 1^a — id. 3^a.
 Cà Tommaso (Fri Tomezu), id. 2^a — id. 3^a.
 Podpietschan, id. 2^a — id. 3^a.
 Podlanischan, id. 2^a — id. 3^a.
 Trieste, id. — 1^a — id. 1^a.
 Muggia, id. 2^a — id. 1^a.
 Capodistria, id. 2^a — id. 1^a.
 Isola, id. 2^a — id. 1^a.
 Pirano, id. 2^a — id. 1^a.
 Postumia (Postojna), id. 1^a — id. 2^a.
 Cacciavaz-Planina, id. 2^a — id. 1^a.
 Kalce, id. 2^a — id. 3^a.
 Codovizza (Godovic), id. 2^a — id. 3^a.
 Trate, id. 2^a — id. 3^a.
 Bresnik, id. 2^a — id. 3^a.
 Leskova-Dolina, id. 2^a — id. 3^a.
 Pola, id. 1^a — id. 1^a.
 Umago, id. 2^a — id. 3^a.
 Cittanova, id. 2^a — id. 3^a.
 Parenzo, id. 2^a — id. 1^a.
 Rovigno, id. 2^a — id. 1^a.

Fasana, ord. 2^a — classe 3^a.
 Cherso, id. 2^a — id. 1^a.
 Lussinpiccolo, id. 2^a — id. 1^a.
 Porto Albona (Rabaz), id. 2^a — 2^a.
 Laurana, id. 2^a — id. 2^a.
 Abbazia, id. 2^a — id. 1^a.
 Volosca, id. 2^a — 1^a.
 Fiume (internazionale), id. 1^a — id. 2^a.
 Preluca-Mattuglie, id. 2^a — id. 1^a.
 Jusici, id. 2^a — id. 1^a.
 Clana, id. 2^a — id. 3^a.
 Cabransca, id. 2^a — id. 3^a.

Venezia Tridentina.

Trento, ord. 1^a — classe 1^a.
 Rovereto, id. 2^a — id. 1^a.
 Bolzano, id. 1^a — id. 2^a.
 Fortezza, id. 1^a — id. 2^a.
 Brennero, id. 1^a — id. 2^a.
 Innichen, id. 2^a — id. 1^a.
 Merano, id. 2^a — id. 1^a.
 Tubre (Taufers), id. 2^a — id. 2^a.
 Rezia (Reschen), id. 2^a — id. 1^a.

Vis'ò, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il presidente del Consiglio dei ministri
 FACTA.

Il numero 1352 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'art. 1 (ultimo capoverso) del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 336;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le regole per la stazzatura delle navi, stabilite dalla legge 29 giugno 1913, n. 796, dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, e dalle istruzioni approvate con decreto del ministro della marina in data 25 luglio 1918.

Sono altresì estesi ai territori predetti gli articoli 287 e 290 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2^a, ma le attribuzioni deferite da tali articoli al Ministero della marina sono esercitate dal Governo marittimo di Trieste, il quale provvederà le decisioni dell'Amministrazione centrale della marina mercantile nei casi per i quali occorra emanare disposizioni di carattere generale.

Nei predetti territori non sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale

27 gennaio 1916, n. 202, ed il 1° comma dell'art. XXXI delle istruzioni approvate con decreto Ministeriale 25 luglio 1916

Art. 2.

Tutte le navi della Venezia Giulia, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, si troveranno nei porti nazionali dovranno essere munite, entro un mese da detta data, di certificato di stazza compilato secondo le nuove norme: quelle che si troveranno all'estero o in navigazione ne saranno munite entro un mese dal loro primo approdo in un porto nazionale.

La compilazione dei nuovi certificati di stazza sarà fatta tenendo conto degli elementi che concorrono a formare la stazza lorda e quella netta, desunti dai certificati di stazza, compresi quelli per il transito del Canale di Suez e del Canale di Panama, di cui le navi sono munite, salvo a procedere alle misurazioni totali o parziali, a bordo, nei casi in cui manchino in tutto o in parte gli elementi necessari o questi non risultino ricavati secondo il regolamento di cui all'art. 1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Vista la legge, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi;

Visto il Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673;

Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato col Regio decreto 31 agosto 1910, n. 642;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1923 sono costituiti da uno scudo di forma ovale sagomata, con due alette laterali da servire per l'applicazione dei contrassegni stessi ai veicoli. Le alette sono a cerniera nei contrassegni per motocicli, automobili ed autoscafi in prova, fisse in tutti gli altri contrassegni.

Art. 2.

I distintivi particolari di ciascun contrassegno sono stabiliti dalla seguente tabella:

Specie dei contrassegni	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	Disegni e leggende dello scudo	Avvertenze
<p>Contrassegni per veicoli soggetti a tassa.</p> <p>a) <i>Veicoli in libera circolazione.</i></p> <p>Per velocipedi ad un posto . . .</p>	Alluminio	42	<p>In alto, lo stemma Sabauda entro corona romana; in basso targa fiancheggiata da rami di alloro, con il millesimo 1923. Nel centro: manubrio di velocipede e la leggenda «Tassa sui velocipedi»</p>	1
Per velocipedi a due posti . . .	Id.	42	<p>Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo sopra il manubrio e di un marchio, sotto la targhetta del millesimo, recante la Stella d'Italia e la leggenda «A due posti»</p>	1
Per velocipedi a tre posti . . .	Id.	42	<p>Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo ai lati della parola «Tassa» e di un marchio c. s., con la leggenda «A tre posti»</p>	1
<p>Per velocipedi a più di tre posti si dovranno applicare più contrassegni, corrispondenti al numero dei posti</p>	Id.	52	<p>In alto la leggenda «Tassa sui motocicli». In basso, un motore da motociclo a due cilindri. Nel centro una fascia col millesimo 1923 sormontata dallo stemma Reale, fiancheggiato dai rami di alloro</p>	2
Per motocicli . . .	Id.	52	<p>Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo, sotto il millesimo e di un marchio, in basso, recante la Stella d'Italia, e la leggenda «Moto-carrozette uso privato»</p>	2
Per motocarrozette: uso privato . . .	Id.	52	<p>Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo ai lati dello stemma e di un marchio, in basso, recante la Stella d'Italia con la leggenda «Moto-carrozette uso pubblico»</p>	2
Per automobili: ad uso privato . . .	Id.	76	<p>In alto, una fascia col millesimo 1923 e sotto di essa la leggenda «Tassa sugli automobili». Nel centro una figura di Mercurio seduto sopra una ruota di automobile. A sinistra della figura, lo stemma Reale</p>	2
ad uso pubblico . . .	Id.	76	<p>Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo ai lati della ruota e di un marchio, a destra del Mercurio, recante la Stella d'Italia e la leggenda «Uso pubblico»</p>	2
per trasporto merci . . .	Id.	76	<p>Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo sopra la testa del Mercurio e di un marchio c. s., con la leggenda «Trasporto merci»</p>	2

Il foro dell'altella sinistra è parzialmente ostruito da una leggera striscia di alluminio che attraversa il foro medesimo

Tutti i fori senza alcuna ostruzione

Specie dei contrassegni	Metallo di cui sono formati	Altezza dello scudo in millimetri	Disegni e leggende dello scudo	Fori praticati nella scena dello scudo	Avvertenze
Per autoscafi: ad uso privato	Alluminio	76	In alto, sopra la leggenda « Tassa sugli autoscafi » una targhetta col millesimo 1923. Nel centro lo stemma Sabauda circondato da una corona romana. Nella parte inferiore, un pannello rappresentante un autoscifo in navigazione	2	
ad uso pubblico	Id.	76	Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo sullo stemma Sabauda e di un marchio, in basso, recante la Stella di Italia e la leggenda « Uso pubblico »	2	
B) Veicoli in circolazione di prova Per motocicli	Ottone giallo oro	63	In alto la leggenda: « Motocli in prova »; nel centro il millesimo 1923 tra lo stemma Sabauda ed una corona di alloro; in basso parte di una ruota motrice di motociclo con nastro al disotto	2	
Per automobili	Id.	105	In alto, sopra la leggenda: « Automobili in prova » è impresso il millesimo 1923 entro una targa tra rami di alloro; nel centro un nastro sul quale è praticata a traforo la sigla HP seguita o preceduta dal numero dei cavalli di forza	2	Tutti i fori senza alcuna ostruzione
Per autoscafi	Id.	105	Come per gli automobili in prova, ma con la leggenda « Autoscafi in prova ». Nel centro le stesse indicazioni a traforo	2	
Contrassegni per veicoli esenti da tassa					
A) per velocipedi	Ottone giallo oro	80	In alto puleggia di velocipede unita con la catena a una ruota dentata motrice collocata in basso. Nel centro lo stemma Sabauda fiancheggiato da rami di alloro e con sopra la leggenda « Velocipedi », i rami di alloro sono uniti da un nastro in cui è impressa la parola « Gratuita »	2	
B) per motocicli	Ottone ossidato violaceo	60	Nel centro, una ruota motrice di motociclo fiancheggiata da rami di alloro con sopra la leggenda « Motocicli » in basso, una targa con impressa la parola « Gratuita » e, sotto di essa, lo stemma Sabauda	2	
C) per automobili	Ottone nichelato	80	Nel centro, un velano di direzione fiancheggiato da rami di alloro e sopra di esso la parola « Automobili ». I rami di alloro sono uniti da un nastro con impressa la parola « Gratuita ». In basso lo stemma Reale, entro uno scudo	2	
D) per autoscafi	Id.	80	Come sopra, ma con in alto la parola « Autoscafi »	2	

Art. 3.

I contrassegni per velocipedi dovranno essere consegnati, a chi si presenta per pagare le corrispondenti tasse, in condizione di pronta applicazione. Sarà quindi obbligo dei funzionari ed incaricati municipali, che riscuoteranno le tasse, di tagliare, nel momento della riscossione, la leggera striscia di alluminio che attraversa il foro di una delle alette dei contrassegni suddetti, rendendo così perfettamente libero il foro stesso. Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

Art. 4.

Agli effetti del cambio o rimborso, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, 31 agosto 1910, n. 642, non saranno accettati dall'Amministrazione del bollo e delle concessioni governative i contrassegni che non presentano tutte le condizioni di perfetta integrità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

- N. 1326. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Associazione spezzina contro la tubercolosi di Spezia viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.
- N. 1327. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Cittanova viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.
- N. 1328. Regio decreto 20 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato Tornielli di Adria viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.
- N. 1329. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Satriano viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.
- N. 1330. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la « Casa del Clero », con sede nel comune di Verona, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1331. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospedale « Antonio Bucci », con sede nel comune di Vico del Gargano, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1332. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Vignate viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con le modificazioni disposte agli articoli 1 e 9.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduto l'art. 39 dello statuto civico della città di Trento;

Su proposta del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Sono approvate le deliberazioni 4 aprile, 24 giugno e 26 agosto 1922 della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina che autorizzano il comune della città di Trento ad assumere un mutuo passivo di L. 11.000.000, di cui L. 3.000.000 per l'ampliamento e la trasformazione della centrale di Fies, L. 7.000.000 per la sistemazione o l'ampliamento dell'azienda elettrica, del gas e dell'acquedotto e L. 1.000.000 per il piano regolatore della città.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Guido Paoletti di Angelo, nato a Firenze il 5 marzo 1884, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Guido Paoletti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Guido Paoletti, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Ritenuto che la signora Angela Adele Ines Meregalli, nata a Gaviate il 20 gennaio 1889 da Carlo e da Ermelinda Conti, trovandosi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Meregalli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 ottobre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Angela Adele Ines Meregalli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Ritenuto che il signor Ignazio Piras, nato a Codrongianus il 5 marzo 1868, da Gavino e da Maria Grazia Solinas, trovandosi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Piras il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Ignazio Piras il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Ritenuto che la signora Caterina Castelli, detta Rina, nata a Padova il 9 luglio 1876 da Angelo e da Maria Sestero, ha perduta la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Castelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 12 ottobre 1922, del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Caterina Castelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Ritenuto che il signor Stefano Antonio Gerolamo Frecceri, nato a Genova il 22 dicembre 1885 da Cesare e da Angela Muratori, trovandosi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Frecceri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Stefano Antonio Gerolamo Frecceri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 21 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO**

Ritenuto che la signora Serafina Italia Massa di Giovanni Battista, nata a Genova, il 23 luglio 1892, trovandosi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Massa il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Serafina Italia Massa il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Roma, 21 ottobre 1922

Il ministro
TADDEI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'ordinanza 7 luglio 1922 colla quale a motivo della peste bovina venne vietata fino a nuova disposizione la importazione nel Regno dei ruminanti e suini, dei loro prodotti ed avanzi, dei foraggi e della paglia nonché delle merci imballate con fieno o paglia provenienti dalla Grecia e dall'Albania;

Attesochè da comunicazioni ufficiali risulta che l'Albania è immune da peste bovina;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e l'ordinanza di polizia veterinaria 1° ottobre 1914;

ORDINA:

L'ordinanza 7 luglio 1922, per quanto si riferisce alle provenienze dall'Albania, è revocata.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 ottobre 1922.

Pel ministro
MESSEA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti i due decreti Ministeriali in data 3 agosto 1922, con i quali furono banditi i concorsi per alcuni dei posti vacanti nell'organico degli Istituti di Credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

DECRETA:

I concorsi banditi con i decreti sopra indicati per i posti di segretario e di vice ragioniere dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria sono sospesi fino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 16 ottobre 1922

Il ministro
BERTINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieti di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Candela, in provincia di Foggia, è stato, con decreto 27 ottobre 1922, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castiglione della Valle in provincia di Teramo, e nel comune di Ruino

in provincia di Pavia, è stato, con decreti del 28 ottobre 1922 esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Piras cav. Ettore, tenente colonnello, in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 3 settembre 1921 e richiamato in servizio effettivo dal 4 detto mese con decorrenza assegni dal 16 settembre 1921.

Balocco cav. Riccardo, tenente colonnello, in aspettativa, per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 detto mese, con decorrenza assegni dal 16 agosto 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Bellati cav. Cesare, maggiore, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18 giugno 1922 per motivi speciali.

Capitani.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Rondani Camillo, capitano, in aspettativa per motivi speciali distretto Ravenna, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 detto mese con decorrenza assegni dal 1° settembre 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Giordano Massimiliano di Giov. Battista, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Cataneo cav. Giuseppe, capitano, collocato dal 21 dicembre 1921 in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pirri Tito, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 giugno 1922, per motivi speciali.

Schirru Salvatore, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 giugno 1922, per motivi speciali.

Galletti Marco, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi speciali.

Longo Ferdinando, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Cicchinelli Gustavo, tenente in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, collocato a riposo dal 12 gennaio 1922 per aver raggiunto i limiti di età pre-critti.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Cattoi Costantino, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 4 agosto 1922.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Clantelli Francesco, tenente in aspettativa dal 14 giugno 1919 per

infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 14 aprile 1922 con decorrenza a segni dal 16 detto mese.

Porfillo Ettore, tenente in aspettativa dal 4 agosto 1921 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 4 agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 5 detto mese, con decorrenza assegni dal 16 agosto 1922.

Bianchi Giovanni, tenente, l'anzianità nel grado di tenente stabilita al 25 luglio 1920 con R. decreto 19 agosto 1921 è rettificata al 3 aprile 1922.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Cozzi cav. Emilio, colonnello, collocato a sua domanda in posizione ausiliaria speciale dal 1° settembre 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Lucatelli Carmine, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° maggio 1920

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Migliaccio Giovanni, maggiore medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922

Capitani.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

I seguenti capitani medici in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalla data per ciascuno indicata:

Milotti Ernesto, dal 25 marzo 1921.

Pollizzi Antonio, dal 23 giugno 1922.

Pedrini Antonio, capitano medico a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Cirenaica, cessa di essere a disposizione Ministero colonie dal 4 giugno 1922

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Primi capitani.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Battilana cav. Luigi, primo capitano amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 4 agosto 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

D'Ereole Parmenide, capitano amministrazione, ora a riposo, la aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessagli, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani con le anzianità e decorrenze per gli assegni rispettivamente sottoindicate:

Con anzianità 16 giugno 1921

e decorrenza assegni dalla stessa data:

D'Andrea Carlo.

Con anzianità 12 novembre 1921

e decorrenza assegni dal 16 novembre 1921:

Iacona Giovanni,

**Con anzianità 4 maggio 1922
e decorrenza assegni dal 16 maggio 1922:**

Finocchi Umberto — Verger Roberto.

**Con anzianità 28 giugno 1922
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1922:**

Camilleri Giuseppe.

IMPIEGATI CIVILI

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 17 marzo 1921:

Benvenuto Egisto, primo assistente del genio, collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 1921 per anzianità di servizio.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 17 agosto 1922:

Fiastrì patrizio di Reggio Emilia cav. Giulio, maggiore generale, cessa dal comando della 15^a divisione di fanteria (Piacenza) ed è collocato a disposizione per ispezioni.

Nigra cav. Arturo, maggiore generale, trasferito dal comando della 8^a divisione di fanteria (Bologna) al comando della 15^a divisione fanteria (Piacenza).

Scipioni cav. Scipione, maggiore generale, nominato comandante della 8^a divisione di fanteria (Bologna).

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Delfino Francesco, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 23 settembre 1920, col quale veniva dispensato, in seguito a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inserito col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma carabinieri Reali, dal 1° ottobre 1920.

Delfino Francesco, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Delfino Francesco, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 1° agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 agosto 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Maccioni Luigi, tenente, il R. decreto 1° aprile 1920, col quale il nominato ufficiale veniva trasferito nell'arma dei carabinieri Reali, è rettificato nel senso che egli deve considerarsi come proveniente dagli ufficiali in servizio permanente, in conseguenza l'anzianità relativa nell'arma dei carabinieri Reali stabilita con R. decreto 4 aprile 1921 è rettificata nel senso che l'ufficiale dovrà seguire nel ruolo dell'arma il par grado Corsi Enrico.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Pupin Francesco, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 luglio 1922.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

Brunelli cav. Mario, maggiore in aspettativa per motivi speciali trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 19 agosto

1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 20 agosto 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Capitani.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Franceschini Giovanni di Antenore, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Valentini Riccardo di Filippo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Aguglia Emilio di Aristide, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

Lettieri Genaro, capitano in aspettativa per riduzione quadri richiamato in servizio dal 1° maggio 1922.

Buccelli Fabio, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 26 giugno 1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 27 giugno 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Delli Carri Luigi, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 settembre 1922, ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 16 settembre 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Tenenti.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

I seguenti tenenti di complemento di fanteria sono nominati tenenti in servizio attivo permanente, con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Aceto Vincenzo — Alaschi Raimondo — Barbieri Samuele — Grani Umberto — Maltese Giovanni — Proia Luigi — Silvestro Natale — Scuderi Giacomo Mario.

Scopelliti Antonino, tenente in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 14 agosto 1922.

Sottotenenti.

I seguenti tenenti di complemento di fanteria sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta 1° maggio 1917 e con riserva di anzianità relativa:

Bocchino Francesco — D'Amore Giovanni.

I seguenti sottufficiali di carriera di fanteria sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con l'anzianità assoluta per ciascuno indicata con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta dal 1° novembre 1915:

Mascherucci Tancredi — Pasqua Pasquale.

Con anzianità assoluta dal 1° maggio 1917:

Spano Luigi

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Sacerdoti nob. dei conti di Carrobio cav. Mario, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dall'11 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 12 dello mese con decorrenza assegni dal 16 luglio 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed iscritto col suo grado e con la sua anzianità 17 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento, arma stessa, dall'11 luglio 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Fusco Giovanni, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° ottobre 1917 con riserva di anzianità relativa.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

De Feo cav. Alberto, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 7 aprile 1921 con decorrenza assegni dal 16 aprile dello.

Capitani

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Kossler Guglielmo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed iscritto col suo grado e colla sua anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 1° agosto 1922.

Arma del genio.

Colonnelli

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Bardeloni cav. Cesare, colonnello, la data di decorrenza degli assegni stabilita con R. decreto 3 febbraio 1921 al 16 febbraio 1921 è rettificata al 23 febbraio 1919.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Todaro Gregorio, maresciallo, nominato sottotenente in servizio attivo permanente con anzianità 1° maggio 1917 con riserva di anzianità relativa.

IMPIEGATI CIVILI.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Delfini Alfonso, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 1° luglio 1922 con l'assegno annuo di L. 3100.

Morosi Cesare, archivista, collocato d'ufficio in aspettativa per infermità dal 12 luglio 1922 con l'assegno annuo di L. 3700.

Iannone cav. Ernestino, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1922 con l'assegno annuo di L. 2800.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Frosini Serafino, archivista, in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1920, richiamato in servizio dal 1° agosto 1922 con lo stipendio annuo di L. 5600.

Coda cav. Amedeo, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1922 con l'assegno annuo di L. 4000.

Bergamasco Clemente, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 16 agosto 1922 con l'assegno annuo di L. 3100.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Mileo Maurizio, archivista, in aspettativa per infermità dal 20 gennaio 1921, richiamato in servizio dal 1° agosto 1922 con lo stipendio annuo di L. 5600.

Pasquali Celestino, primo ufficiale d'ordine, collocato in aspettativa per infermità dal 10 luglio 1922 con l'assegno annuo di L. 3100.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.
Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto del 24 agosto 1922:

Gloria Giuseppe, colonnello, collocato a riposo, dal 1° settembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Cicognani cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 19 giugno 1921, per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1922:

Cellace cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Marzotto cav. Umberto, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 9 dicembre per anzianità di servizio, ed iscritto nella riserva.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Colabella Vito, tenente colonnello, collocato a riposo dal 25 aprile 1922 per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Geymonat cav. Giacomo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Gargano cav. Angelo, colonnello, collocato a riposo dal 29 maggio 1922 per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 dicembre 1921:

Nascimbene Alessandro, tenente medico, collocato a riposo dal 20 dicembre 1921 per anzianità di servizio.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Monge Roffarello cav. Giovanni, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo, dal 7 maggio 1921 per anzianità di servizio e per età.

Maggiori.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Gaddi cav. Raffaele, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 12 giugno 1922 per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

MINISTERO
per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

Media		Media	
Parigi	177 32	Dinari	—
Londra	115 46	Corone jugoslave	—
Svizzera	470 —	Belgio	164 89
Spagna	388 —	Olanda	10 35
Berlino	0 58	Pesos oro	21 56
Vienna	0 032	Pesos carta	9 48
Praga	81 50	New York	25 96
Oro		500 60	

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 %/o netto (1906)	71 58	—
3,50 %/o netto (1902)	—	—
3 %/o lordo	—	—
5 %/o netto	79 72	—

Corso medio dei cambi
del giorno 27 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

Media		Media	
Parigi	180 30	Dinari	—
Londra	114 82	Corone jugoslave	—
Svizzera	465 40	Belgio	168 25
Spagna	394 50	Olanda	10 —
Berlino	0 67	Pesos oro	21 04
Vienna	0 038	Pesos carta	9 25
Praga	81 25	New York	25 68
Oro		495 50	

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 %/o netto (1906)	71 77	—
3,50 %/o netto (1902)	—	—
3 %/o lordo	—	—
5 %/o netto	79 64	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 38, dal 18 al 24 settembre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico.</i>						<i>Carbonchio sintomatico</i>					
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1	Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
>	Bari	2	—	3	1	Mantova	Mantova	1	—	1	—
Cagliari	Cagliari	1	—	1	—	Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
>	Oristano	—	2	—	3	Roma (a)	Roma	2	—	2	—
Campobasso	Larino	—	1	—	1	Sassari	Alghero	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1	Torino	Torino	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	6	Verona	Verona	—	1	—	1
>	Monteleone di Cal.	—	1	—	1			3	5	3	5
Como	Como	—	1	—	1	<i>Afta epizootica.</i>					
Cremona	Cremona	1	—	1	—	Ancona	Ancona	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1	Aquila degli Ab.	Cittaducale	1	—	5	—
>	Mondovì	—	1	—	1	Belluno	Belluno	1	2	1	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1	>	Feltre	2	—	3	—
Messina	Castroreale	—	1	—	1	Benevento	Benevento	1	—	5	—
Napoli (a)	Castellammare di S.	—	1	—	1	Bergamo	Bergamo	2	—	2	2
Novara	Vercelli	1	—	1	—	>	Treviglio	1	1	1	1
Pisa (a)	Volterra	—	1	—	3	Bologna	Imola	1	—	5	—
Potenza (a)	Lagonegro	2	—	3	—	Catania	Nicosia	3	—	59	—
>	Matera	1	—	1	—	Catanzaro	Catanzaro	2	—	6	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	2	—	2	>	Monteleone di Cal.	1	—	1	—
>	Reggio Calabria	—	1	—	1	Cremona	Casalmaggiore	1	—	2	—
Roma (a)	Frosinone	3	—	7	—	>	Cremona	3	—	3	—
>	Roma	5	—	5	—	Cuneo	Cuneo	1	—	3	—
>	Velletri	1	—	1	—	Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
>	Viterbo	1	—	1	—	Lucca	Lucca	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	1	1	1	1	Macerata	Macerata	—	1	—	1
>	Salerno	1	—	1	—	Massa e Carr. (a)	Massa	1	—	1	—
Sassari	Ozieri	—	3	—	3	Milano	Abbiategrosso	1	—	1	—
Torino	Torino	—	2	—	2	Padova	Padova	—	3	—	3
		20	23	26	32	Parma	Parma	—	1	—	1
						Pavia	Mortara	—	1	—	1
						>	Pavia	—	1	—	1
						>	Voghera	—	1	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rinnasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rinnasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rinnasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rinnasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>						<i>Segue Malattie infettive dei suini.</i>					
Pisa (a)	Pisa	2	—	6	—	Siena	Siena	2	—	10	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	3	—	5	—	Udine (a)	Udine	—	2	—	9
Reggio Emilia	Gnastalla	1	—	1	—	Verona	Verona	—	1	—	1
Roma (a)	Frosinone	3	—	3	—			28	17	89	61
>	Roma	1	—	1	—	<i>Farcino criptococcico.</i>					
>	Velletri	5	—	5	—	Avellino	Avellino	1	—	1	—
>	Viterbo	1	—	1	—	Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	2	2	6	>	Barletta	3	—	3	—
Torino	Ivrea	1	—	1	1	Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
>	Pinerolo	1	—	1	—	Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Venezia	Venezia	4	2	6	5	>	Girgenti	4	—	10	—
Verona	Verona	1	—	1	1	Napoli (a)	Casoria	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	1	1	1	1	>	Castellammare di S	—	1	—	1
		49	17	134	30	>	Napoli	4	—	28	—
<i>Malattie infettive dei suini.</i>						>	Pozzuoli	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	5	—	9	Palermo	Palermo	1	—	76	—
Arezzo	Arezzo	3	1	10	2	Salerno	Salerno	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	7	—	Siracusa (a)	Siracusa	2	—	13	—
>	Fermo	2	—	22	—			21	2	135	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	5	<i>Morbo coitale maligno.</i>					
Belluno	Feltre	1	—	1	—	Bergamo	Treviglio	5	1	21	1
Benevento	Benevento	1	—	3	—	Pisa (a)	Volterra	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—			6	1	22	1
Catanzaro	Monteleone di C.	1	—	1	—	<i>Influenza del cavallo.</i>					
Como	Lecco	—	1	—	1	Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	9	2
Cosenza	Castrovillari	1	—	3	—	Pisa (a)	Pisa	1	—	2	—
>	Cosenza	1	—	1	—	Siracusa	Modica	1	—	22	17
Ferrara	Ferrara	4	—	13	1			3	—	33	19
Macerata	Macerata	—	5	—	28	<i>Colera dei poll.</i>					
Mantova	Mantova	1	—	3	—	Ancona	Ancona	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—	Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	1
>	Urbino	1	1	2	3	Ferrara	Ferrara	1	—	6	—
Potenza (a)	Melfi	1	—	2	—			1	2	6	2
Reggio Calabr.	Gerace Marina	1	—	4	—						
>	Reggio Calabria	1	—	1	—						
Roma (a)	Viterbo	2	—	2	—						
Sassari	Ozieri	—	1	—	2						

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle valli o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle valli o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Rabbia.</i>						<i>Vaiuolo ovino.</i>					
Ancona	Ancona	—	1	—	1	Aquila degli Ab.	Aquila	16	—	36	—
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	—	4	—	»	Avezzano	12	—	41	2
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1	»	Sulmona	13	1	34	1
Bologna	Eologna	—	1	—	1	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	2	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1	Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Como	Como	1	—	3	—	»	S. Angelo del Lomb.	4	—	4	—
»	Varese	—	2	—	2	Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	2	—	2	»	Barletta	2	—	3	—
Livorno	Livorno	—	1	—	2	Campobasso	Campobasso	1	1	5	1
Massa e Carr. (a)	Massa	—	1	—	1	»	Isernia	3	—	5	—
Milano	Milano	—	1	—	3	»	Larino	1	—	1	—
Napoli (a)	Napoli	1	—	2	1	Potenza (a)	Lagonegro	1	—	1	—
Padova	Padova	—	1	—	1	»	Melfi	3	—	5	—
Palermo	Palermo	1	—	9	—			59	3	139	5
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—	<i>Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.</i>					
»	Ravenna	1	—	4	—	Aquila degli A.	Avezzano	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1	»	Sulmona	2	—	2	—
Siracusa (a) (b)	Modica	1	—	1	—	Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Torino	Torino	—	1	—	1	»	Avellino	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1	Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Vicenza (b)	Vicenza	—	1	—	1	Campobasso	Campobasso]	—	1	—	1
		8	16	24	20	»	Isernia	1	—	1	—
<i>Rogna.</i>						Potenza (a)	Potenza	3	—	5	—
Aquila degli Abr.	Aquila	3	—	5	—	Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
»	Avezzano	1	—	1	—			10	2	15	2
Avellino	Avellino	3	—	6	1	<i>Morva.</i>					
»	Sant'Angelo dei L.	2	—	2	—	Bergamo	Bergamo	2	—	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	15	—	Firenze	Firenze	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	11	—	Genova	Genova	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—			4	—	6	—
»	Spoletto	2	—	2	—						
Potenza (a)	Melfi	1	—	1	—						
»	Potenza	2	—	2	—						
Roma (a)	Roma	3	—	3	—						
»	Viterbo	2	—	2	—						
		25	—	55	1						

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	19	43	58
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	27	66	164
Malattie infettive dei suini	21	45	150
Morva	3	4	6
Farsino criptococcico	8	23	137
Rabbia	19	24	41
Rogna	7	25	56
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	12	17
Valuolo ovino	6	62	141
Morbo contagioso maligno	2	7	23
Influenza del cavallo	3	3	52
Tuberculosis bovina	—	—	—
Colera dei polli	3	3	8
Peste aviaria	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 4 al 10 settembre 1922

COMMISSARIATO	DISTRETTO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti			
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati		
generale civile	POLITICO	<i>Carbonchio ematico.</i>					
		Dalmazia	Zara	—	3	—	4
		Venezia Giulia	Gorizia	1	1	1	1
		>	Sesana	2	—	3	—
				3	4	4	5
		<i>Afta epizootica.</i>					
		Venezia Giulia	Gorizia	1	—	7	1
		>	Monfalcone	2	—	2	—
		Venezia Trident.	Borgo	—	2	—	3
		>	Cavalese	8	1	26	4
>	Primiero	3	—	5	—		
>	Rovereto	3	—	10	—		
		17	3	50	8		

COMMISSARIATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
generale civile	POLITICO	<i>Malattie infettive dei suini.</i>			
	Venezia Giulia	1	1	2	2
	> Gorizia	—	1	—	1
	> Gradisca	1	1	1	1
	> Lussino	1	—	2	—
	> Monfalcone	—	2	—	4
	> Pisino	3	—	21	3
	> Postumia	—	2	—	5
	> Sesana	—	1	—	1
	> Volosca	2	—	22	—
	Venezia Trident.	—	4	—	5
	> Bolzano	3	1	4	1
	> Cles	—	1	—	1
	> Merano	2	—	3	—
	> Rovereto	1	1	1	1
	> Trento	1	1	1	1
		14	15	56	25
		<i>Carbonchio sintomatico</i>			
	Venezia Trident. — Silandro	—	1	—	1
		<i>Rabbia</i>			
	Venezia Giulia	—	1	—	1
	> Gorizia	—	1	—	1
	Venezia Trident.	1	—	1	—
	> Tione	—	—	—	—
		1	1	1	1
		<i>Rogna</i>			
	Venezia Giulia	2	—	2	—
	> Capodistria	1	—	1	—
	> Pisino	1	—	1	—
	Venezia Trident.	1	—	1	—
	> Cavalese	—	—	—	—
		4	—	4	—
		<i>Valuolo ovino.</i>			
	Venezia Trident. — Bolzano	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	3	7	9
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	6	20	58
Malattie infettive dei suini	14	29	81
Rabbia	2	2	2
Rogna	3	4	4
Valuolo ovino	1	1	1